Prot. AOODRVE/15007/C21

 Venezia, 20 novembre 2015

e-mail urgente

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali

e, p.c.

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado

Ai Rappresentanti Regionali delle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola e dell’area V

OGGETTO: Direttiva per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche dell’organico per il potenziamento e per l’individuazione delle tipologie e delle classi di concorso dei relativi posti attribuiti alle scuole.

Modalità di assunzione e utilizzo dei docenti nella fase c) del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015.

Come noto, con il D.D.G. dell’USR Veneto, prot. n. 13521 del 21 ottobre 2015, l’organico per il potenziamento destinato alle scuole del Veneto, di cui alla Tabella 1 allegata alla Legge n. 107/2015, è stato ripartito tra le province sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche, ricondotto nel limite delle graduatorie, come prescritto dal comma 95 dell’art. 1 della medesima Legge.

Con la presente direttiva si comunicano i criteri e le modalità che saranno seguiti dai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali al fine di uniformare tra le province del Veneto le operazioni di riparto e determinazione dei posti per il potenziamento, nonché le operazioni di assunzione e utilizzo dei docenti nella fase c) del piano straordinario di assunzioni. In ordine ai medesimi criteri è stata fornita, in data 20 novembre 2015, la prescritta informativa ai rappresentanti regionali delle Organizzazioni sindacali in indirizzo.

RIPARTO E ASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Ai CPIA del Veneto sono riservati complessivamente 23 posti di organico per il potenziamento. Detti posti dovranno essere attinti dai singoli contingenti provinciali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, di cui al D.D.G. dell’USR Veneto, prot. n. 13521 del 21 ottobre 2015. Il riparto è il seguente: 3 posti ai CPIA delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza e 4 posti ai CPIA delle province di Treviso e Verona.
2. Dopo aver effettuato la predetta operazione, dai contingenti provinciali dei posti comuni residuati viene provvisoriamente accantonata la quota del 5%, da utilizzare per azioni perequative a favore dell’ordine di scuola che ha ottenuto, con riferimento al numero di alunni, il minor numero di posti per il potenziamento a livello provinciale (es : I grado). Le azioni perequative riguarderanno: la lotta alla dispersione scolastica, l’integrazione linguistica degli alunni stranieri, il contrasto al disagio scolastico nelle aree montane, nelle piccole isole, nelle aree a bassa densità demografica, progetti di continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, nonché attività progettuali di riconosciuta rilevanza provinciale o azioni di interesse generale da realizzare su reti di scuole, quali, ad esempio, l’orientamento, l’alternanza scuola lavoro, l’educazione motoria, cittadinanza e costituzione, educazione alla legalità, la sicurezza nelle scuole.
3. I rimanenti posti comuni di scuola primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado, devono quindi essere assegnati alle istituzioni scolastiche, assicurando **almeno 3 posti** a tutte le scuole. Dopo tale assegnazione minima, i contingenti provinciali residui di ciascun ordine e grado di scuola devono essere ripartiti in proporzione alla consistenza degli alunni frequentanti le singole scuole, considerata distintamente per scuola primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado.

Dovranno essere assegnati, di norma, fino ad un **massimo di 10 posti**.

I posti eccedenti tale limite massimo vanno ad incrementare la quota perequativa.

1. All’interno della quota di posti comuni spettanti a ciascuna scuola, calcolata come indicato ai punti precedenti, deve essere assicurata alle istituzioni scolastiche che hanno comunicato al SIDI il fabbisogno di posti per gli esoneri e i semiesoneri dei collaboratori vicari **entro il 5 ottobre** u.s. **la tipologia o classe di concorso** (o classe di concorso compresa nell’ambito disciplinare o classe di concorso affine) del docente collaboratore **vicario** del Dirigente scolastico, in posizione di **esonero** o di **semiesonero**. Qualora il docente nominato in fase c) assuma effettivo servizio, costui dovrà sostituire il supplente nominato fino all’avente diritto sul posto del collaboratore vicario. Qualora il candidato nominato in fase c), dopo aver accettato il ruolo, rimanga in servizio per supplenza o il posto rimanga vacante, sul posto del vicario rimane in servizio fino al 30 giugno 2016 il supplente avente titolo.

Secondo le istruzioni fornite dal MIUR nella conferenza di servizio del 18.11.2015, i supplenti nominati sugli esoneri o semiesoneri dei collaboratori vicari di scuola dell’infanzia, di religione cattolica, o appartenenti al personale educativo o a classe di concorso non compresa tra quelle indicate nei contingenti assegnati, non potranno proseguire la supplenza oltre il 30 novembre.

Ciò vale anche per i supplenti dei vicari delle scuole che non hanno comunicato al SIDI entro il 5 ottobre u.s. il fabbisogno di posti per gli esoneri e i semiesoneri dei collaboratori vicari.

1. Dopo l’operazione di cui al punto 4), l’individuazione della tipologia o classe di concorso all’interno della quota di posti comuni spettanti proseguirà sulla base delle priorità espresse dalle istituzioni scolastiche tramite la funzione SIDI Buona Scuola, cercando di soddisfare il più possibile, per tutte le scuole, le preferenze secondo l’ordine di priorità.
2. Nel caso in cui le tipologie di posti o classi di concorso da assegnare non soddisfino l’ordine di priorità delle preferenze espresse, le scuole saranno graduate sulla base della consistenza della popolazione scolastica e le priorità saranno soddisfatte secondo un criterio di rotazione, partendo dalla scuola di maggior dimensione fino a quella di dimensione minore.
3. I posti relativi alle classi di concorso della scuola secondaria saranno assegnati agli istituti in cui si impartiscono i relativi insegnamenti o insegnamenti affini, prima di attribuirli ad istituzioni scolastiche nelle quali gli insegnamenti non sono impartiti.
4. Per consentire il miglior utilizzo dei posti di sostegno in relazione alle effettive esigenze delle istituzioni scolastiche, detti posti devono essere assegnati tutti ad un Centro Territoriale per l’Integrazione (C.T.I.) funzionante in provincia. L’utilizzazione dei docenti neoassunti specializzati per il sostegno che prenderanno servizio sarà disposta dall’Ufficio Ambito Territoriale sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle istituzioni scolastiche della provincia.

CALENDARI, ELENCHI DELLE DISPONIBILITÀ e UTILIZZO dei DOCENTI ASSUNTI in FASE C)

I Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali hanno già pubblicato sui rispettivi siti e inviato anche a questa Direzione i **calendari delle convocazioni per l’assegnazione della sede di servizio** ai docenti neoassunti in ruolo nella fase c). Le operazioni di assegnazione della sedeprovvisoria dovranno svolgersi in tutte le province **dal 24 al 28 novembre p.v.,** in modo da consentire ai docenti interessati di assumere servizio il **1° dicembre 2015**.

Le assegnazioni della sede provvisoria dovranno svolgersi, ai sensi del comma 100 dell’art. 1 della legge 107/2015, dando la priorità ai candidati del concorso ordinario rispetto ai candidati iscritti nelle GAE.

Secondo le istruzioni fornite dal MIUR nella conferenza di servizio del 18.11.2015, i docenti che accettano la proposta di nomina entro il 20 novembre, qualora siano titolari di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (su posto intero o su spezzone orario), hanno **facoltà di presentarsi alla convocazione** per la scelta della sede provvisoria e assumere effettivo servizio il 1 dicembre 2015, a condizione che in sede di convocazione autocertifichino di non avere rapporti di supplenza in atto.

I docenti nelle medesime condizioni possono, in alternativa, scegliere di proseguire il servizio di supplenza in atto, purché siano titolari di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. In tal caso non si dovranno presentare alla convocazione in quanto gli Uffici Ambiti Territoriali disporranno dell’elenco nominativo dei candidati che hanno accettato il ruolo pur avendo una supplenza in corso.

Per l’assegnazione della sede con decorrenza 1° luglio 2016 ai candidati che scelgono di proseguire con la supplenza fino al 30 giugno 2016 saranno fornire successive indicazioni.

Il personale del comparto scuola a tempo indeterminato (ATA, educatori e i docenti di religione cattolica) che accetta la nomina in ruolo potrà ottenere a domanda il differimento al 1 settembre 2016 dell’assunzione in servizio.

I docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato (fino al termine delle lezioni) in servizio nelle scuole paritarie possono ottenere, a domanda, il differimento al 1 settembre 2016 dell’assunzione in servizio nelle scuole statali, come precisato nella nota del MIUR del 10 settembre 2015, già trasmessa alle SS.LL.. Anche il personale attualmente impiegato nel settore privato che intende accettare l’assunzione in ruolo in fase c), può ottenere a domanda il differimento al 1 settembre 2016 dell’assunzione in servizio.

Nei casi in cui si renda necessario utilizzare in istituti del 1° ciclo docenti del 2° ciclo, titolari di classi di concorso non comprese negli ambiti disciplinari (es: docenti assunti per la classe di concorso A019 da utilizzare in istituti del primo ciclo di istruzione), i Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali dovranno disporre l’assegnazione del docente su una scuola secondaria di 2° grado con contestuale utilizzazione presso l’Istituto comprensivo al quale il posto è stato attribuito.

Tale configurazione del posto dovrà essere specificata ed evidenziata nel quadro delle disponibilità delle sedi offerte ai convocati.

Il servizio prestato per almeno 180 giorni su classe di concorso affine o tipologia di scuola diversa da quella relativa alla nomina accettata è valido ai fini del superamento del periodo di prova, subordinatamente al parere favorevole del Comitato di valutazione.

SUPPLENZE SUI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO RESIDUATI AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DELLA FASE C)

Secondo le indicazioni fornite dal MIUR nella conferenza di servizio del 18.11.2015, i **posti comuni** dell’organico del potenziamento residuati al termine delle operazioni di assegnazione della sede provvisoria, dovranno essere coperti con nomine di supplenza fino al **30.6.2016.**

**I posti di sostegno** dell’organico del potenziamento residuati dalle predette operazioni, dovranno essere coperti con supplenze fino al **30.6.2016** esclusivamente con aspiranti in possesso del titolo di specializzazione. In mancanza di aspiranti supplenti specializzati, tali posti restano assegnati numericamente al CTI per l’anno scolastico in corso.

Con riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni, si ringrazia per la preziosa collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

 f.to Daniela Beltrame

RM